DECISIONE N. 2827/86/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1986

che modifica la decisione n. 2872/82/CECA relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando che la Comunità ha concluso un accordo in forma di scambio di lettere con gli Stati Uniti d'America che modifica l'accordo del 21 ottobre 1982 relativo agli scambi di taluni prodotti siderurgici (1);

considerando che occorre modificare in conseguenza la decisione n. 2872/82/CECA della Commissione (2), modificata dalla decisione n. 3713/85/CECA (3);

considerando che la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità d'esportazione dei prodotti siderurgici semifiniti deve tener conto delle correnti commerciali tradizionali nonché degli sviluppi più recenti;

considerando che è necessario precisare che, ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo del 21 ottobre 1982, la decisione n. 2872/82/CECA, modificata dalla presente decisione, non si applica alla Spagna ed al Portogallo;

previa consultazione del Comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 2872/82/CECA è modificata come segue:

1) l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, è completato dal testo seguente:

« Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni della Comunità verso gli Stati Uniti dei prodotti siderurgici di origine comunitaria denominati "prodotti siderurgici semifiniti" all'allegato I, sono imposte restrizioni comunitarie solo per il periodo dal 15 settembre 1986 al 30 settembre 1989 per le esportazioni che sono realizzate a partire dal 15 settembre 1986. »;

(1) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 27.
(3) GU n. L 355 del 31. 12. 1985, pag. 155.

2) l'articolo 2, paragrafo 1 è completato dal testo seguente:

« Inoltre, per i prodotti siderurgici semifiniti, i massimali comunitari di esportazione sono i seguenti:

	(tonnellate metriche)
— dal 15 settembre al 31 dicembre 1986	272 158
— dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987	562 460
— dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988	580 604
— dal 1° gennaio al 30 settembre 1989	455 864

per quanto riguarda i prodotti siderurgici semifiniti denominati "bramme", di cui all'allegato I, i massimali comunitari, compresi all'interno dei massimali globali per i prodotti siderurgici semifiniti, sono i seguenti:

	(tonnellate metriche)
— dal 15 settembre al 31 dicembre 1986	247 210
— dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987	512 564
— dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988	530 708
— dal 1° gennaio al 30 settembre 1989	418 443

Tali quantità comprendono anche i prodotti delle categorie corrispondenti, indicate all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal rgolamento (CEE) n. 2823/86 (2).

(1) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 3.
(2) GU n. L 262 del 13. 9. 1986, pag. 1. »;

3) all'articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunti i trattini quinto e sesto seguenti:

« — per tener conto delle modifiche dei massimali dei prodotti siderurgici semifiniti introdotti in virtù dell'articolo 4, nuova lettera c) (1), secondo comma, dell'accordo del 21 ottobre 1982 per le esportazioni effettuate dalla Comunità prima del 15 settembre 1986;

— per tener conto delle modifiche dei massimali dei prodotti siderurgici semifiniti introdotti in virtù del terzo paragrafo dell'articolo 4, nuova lettera c), terzo comma, dell'accordo del 21 ottobre 1982 per le quantità supplementari da attribuire a descrezione degli Stati Uniti.

(1) GU n. L 262 del 13. 9. 1986, pag. 29. »;

4) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. a) La Commissione ripartisce conformemente all'allegato III i massimali quantitativi di esportazione della Comunità fissati e calcolati secondo il metodo definito all'articolo 2 per gli anni 1986, 1987, 1988 e per i primi nove mesi del 1989, all'eccezione delle quantità di prodotti siderurgici semifiniti eventualmente accordate ai sensi dell'articolo 4, nuova lettera c), terzo comma, dell'accordo del 21 ottobre 1982 che saranno attribuite dalla Commissione tenendo conto delle circostanze e condizioni nelle quali tali quantità sono state accordate.

b) Per quanto riguarda i prodotti siderurgici semifiniti e nonostante la lettera a), i massimali quantitativi d'esportazione della Comunità che la Commissione deve ripartire conformemente all'allegato III sono ridotti di 90 719 tonnellate metriche per il 1987 e per il 1988. Questi quantitativi di 90 719 tonnellate metriche, modificati eventualmente in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, sono suddivisi il 1° ottobre 1987 ed il 1° ottobre 1988 conformemente all'allegato III tra gli Stati membri che :

i) abbiano utilizzato, in base a certificati di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, da loro rilasciati, più del 90 % della propria quota iniziale e

ii) abbiano presentato alla Commissione contratti di esportazione per almeno il quantitativo non ancora suddiviso dalla Commissione a cui avrebbero diritto secondo l'allegato III.

Ogni quantitativo non distribuito il 1° ottobre, a causa del non soddisfacimento delle due condizioni da parte di uno o più Stati membri, è suddiviso tra gli Stati membri che abbiano realizzato queste condizioni al 1° ottobre, proporzionalmente ai contratti di esportazione presentati alla Commissione por questa data.

Durante il periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 1986 si applicano le stesse regole, ma con un quantitativo di 45 360 tonnellate metriche invece di 90 719 tonnellate metriche, da suddividere il 15 ottobre 1986.

c) Se i massimali comunitari dei prodotti siderurgici semifiniti sono modificati in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, quinto trattino, la Commissione modifica la ripartizione dei massimali quantitativi, tenendo conto dell'origine delle esportazioni effettuate prima del 15 settembre 1986 le quali hanno dato luogo a tale modifica. » ;

5) all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, dopo la data « 1° gennaio 1986 » sono inserite le parole seguenti :

« o, per i prodotti siderurgici semifiniti, il 15 settembre 1986 » ;

6) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente :

« Tale restrizione non riguarda le licenze emesse per i prodotti siderurgici semifiniti durante il periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 1986. » ;

7) l'allegato I è completato dal testo figurante nell'allegato A della presente decisione ;

8) l'allegato III è completato dal testo figurante nell'allegato B della presente decisione ;

9) è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 7 bis*

Con l'espressione "Comunità" si intende la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ; l'espressione "Stati membri" non include la Spagna e il Portogallo. ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1986.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

ALLEGATO A

Prodotto	Codice Nimexe (*)	Numero TS USA (*)
PRODOTTI SIDERURGICI SEMIFINITI	73.07-12 (235)	606.6705
	15 (235)	606.6710
	73.10-17 (235)	606.6715
Blumi e billette	20 (235)	606.6720
	73.61-10 (235)	606.6901
	50 (235)	606.6902
	73.63-10 (235)	606.6905
	29 (235)	606.6906
	73.71-13 (235)	606.6909
	14 (235)	606.6912
	19 (235)	606.6949
	51 (235)	606.6951
	54 (235)	606.6953
	55 (235)	606.6955
	56 (235)	
	59 (235)	
	73.73-13 (235)	
	14 (235)	
	19 (235)	
	33 (235)	
	34 (235)	
	35 (235)	
	36 (235)	
	39 (235)	
Bramme (compresi lingotti e bidoni)	73.06-10 (236)	606.6725
	20	606.6730
	30 (236)	606.6735
	73.07-21	606.6740
	24	606.6904
	25	606.6915
	73.10-17 (236)	606.6918
	20 (236)	606.6921
	73.61-10 (236)	606.6923
	20	606.6957
	50 (236)	606.6959
	73.63-10 (236)	606.6961
	29 (236)	606.6963
	73.71-13 (236)	607.6620 (17)
	14 (236)	607.7603 (17)
	19 (236)	607.7803 (17)
	21 (236)	
	23	
	24	
	29	
	52	
	54 (236)	
	55 (236)	
	56 (236)	
	59 (236)	
	73.73-13 (236)	
	14 (236)	
	19 (236)	
	33 (236)	
	34 (236)	
	35 (236)	
	36 (236)	
	39 (236)	

(*) Queste cifre saranno riviste quando gli Stati Uniti o le Comunità europee adotteranno modifiche della nomenclatura applicabile per le importazioni o le esportazioni. Riserva degli adattamenti tecnici da concordare tra gli esperti delle due parti.

(235) Compresi se si tratta di blumi o billette in base alla definizione della scheda 6, parte 2, sottoparte B, 3 (b), della tariffa USA.

(236) Compresi se lingotti, bramme o bidoni ai sensi della scheda 6, parte 2, sottoparte B, 3 (a) e (c), della tabella della tariffa USA.

ALLEGATO B

	DE	FR	IT	NL	B - L	UK	EL	DA	IRL	Riserva
Prodotti siderurgici semifiniti	50	14,5	3	15	13	4,5	—	—	—	—